

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: ATTO DI CITAZIONE, NOTIFICATO IN DATA 19.1.23, PROMOSSO DALL'EREDE DI UNA PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA E DI UN DIPENDENTE ESERCENTE LA PROFESSIONE MEDICA. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ENRICO SORDI. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 13.797,43 DI CUI € 1.705,71 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, I.V.A. E C.P.A. INCLUSI (FASC. 7004).	
Proposta di delibera: 732/23 del: 03/04/2023	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 03/04/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE *AD INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- è pendente innanzi al Tribunale civile di Roma il giudizio recante n. 9296/2016 R.G. promosso dai genitori e dai fratelli di una paziente, ventotto anni all'epoca dei fatti, nei confronti di questa Azienda e di alcuni esercenti la professione medica per il risarcimento dei danni - quantificati in complessivi € 2.276.219,80, oltre spese - subiti in conseguenza del decesso della ragazza, venuta a mancare prematuramente il 30.10.13 in conseguenza di presunte errate cure apprestate presso questo nosocomio;
- nell'ambito del predetto giudizio, la cui udienza di precisazione delle conclusioni è fissata al 13.4.23, l'Azienda è patrocinata dall'avv. Enrico Sordi, giusta deliberazione n. 195/DG del 14.3.16;
- parallelamente, la vicenda è stata oggetto di autonomo giudizio penale all'esito del quale uno degli imputati – esercente la professione medica - è stato condannato in via definitiva con sentenza della Corte di Cassazione n. 12144/21 del 13.1.21 per il reato di cui all'art. 589 c.p.;

CONSIDERATO che:

- in relazione ai medesimi fatti è stato notificato all'Azienda, in data 19.1.23, l'Atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma, promosso da un altro fratello della *de cuius*,

estraneo al pendente giudizio civile, nei confronti di questa Azienda e di un esercente la professione medica con prima udienza prevista per il 2.5.23;

- nello specifico, l'attore ha richiesto al Tribunale adito di voler, preliminarmente, accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria delle parti convenute per il sopraggiunto decesso della sorella con conseguente condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento in suo favore di tutti i danni patiti, *iure proprio* e *iure hereditatis*, quantificati in complessivi € 452.885,00, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre spese, diritti ed onorari,

TENUTO CONTO

che il caso è stato discusso nel corso della seduta del Comitato Valutazione Sinistri del 28.3.23, al fine di valutare l'opportunità, per l'Azienda, di costituirsi nell'ambito del richiamato giudizio civile;

VISTO

il verbale relativo alla predetta seduta del 28.3.23 con il quale il CVS *“preso atto di quanto rappresentato dall'avv. E. Sordi (intervenuto in qualità di legale dell'AO SGA nel correlato giudizio civile avente R.G. n. 9296/2016 (...) il quale ha evidenziato che – tenuto conto dei sensibili profili di responsabilità a carico del dott. (...) in relazione al decesso della sig.ra (...) – nel corso del summenzionato giudizio ha preso contatti informali con il legale di controparte al fine di verificare la percorribilità di un'eventuale composizione bonaria della controversia;*

nel corso di tali contatti, l'avvocato degli attori ha manifestato l'indisponibilità dei propri assistiti a definire un accordo diverso da quello che preveda il riconoscimento di un importo molto vicino a quello oggetto della domanda giudiziale;

rilevato come, a seguito della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio promosso dal sig. (...) (altro fratello della de cuius) nei confronti dell'AO SGA e del dott. (...), appaia opportuno verificare (alla luce sia delle risultanze della CTU resa nel correlato giudizio civile avente R.G. n. 9296/2016, sia della sentenza penale definitiva n.12144/2021 con la quale la Corte di Cassazione ha riconosciuto la responsabilità del dott. (...) in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen) la percorribilità di una definizione transattiva tombale della complessa vicenda, che coinvolga tutti i congiunti della de cuius che hanno agito giudizialmente nei confronti del Nosocomio; [...]

rilevato come la rappresentata complessità della vicenda ed il numero dei soggetti coinvolti rendano estremamente complicato il raggiungimento di un eventuale accordo transattivo tra tutte le parti in tempi brevi e, comunque, prima dello spirare dei termini per la costituzione in giudizio dell'AO SGA e come, pertanto, sia necessario che l'Amministrazione proceda alla tempestiva costituzione in giudizio mediante la nomina di un proprio legale fiduciario;

alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene opportuno resistere nel giudizio promosso dal sig. (...) nei confronti dell'AO SGA (presentando istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del correlato giudizio civile avente R.G. n. 9296/2016) e, contestualmente, demandare all'avvocato E. Sordi il compito di prendere contatti con i legali delle controparti al fine di sondare la loro disponibilità ad addivenire ad una definizione transattiva tombale della controversia in termini economicamente vantaggiosi per l'AO SGA;

- RITENUTO** opportuno, per tutto quanto sopra esposto, costituirsi nell'ambito del richiamato giudizio innanzi al Tribunale civile di Roma, introdotto da uno dei fratelli della paziente c/AOSGA ed un esercente la professione medica;
- CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";
- VISTA** la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;
- RITENUTO** opportuno rinnovare l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Enrico Sordi, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa in quanto patrocinante l'Azienda nell'ambito del pendente giudizio civile n. 9296/16, citato in premessa;
- CONSIDERATO** che:
- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo relativo al compenso per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022 con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica e manifestata disponibilità ad eliminare, nel computo del preventivo, la fase di studio della controversia;
 - al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Viale Pinturicchio, 89;
- TENUTO CONTO** che:
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 13.797,43** (€ 9.456,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui **€ 1.705,71** (€ 1.169,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per **€ 1.705,71** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 53;
per **€ 12.091,72** sull'esercizio 2024;
 - gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di

economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 28.3.23, la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata nell'ambito del giudizio introdotto con Atto di citazione, notificato il 19.1.23, innanzi al Tribunale di Roma dal fratello di una paziente, deceduta il 30.10.13, nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata e di un esercente la professione medica ;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Enrico Sordi, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa in quanto patrocinante l'Azienda nell'ambito del giudizio civile n. 9296/16, tuttora pendente tra l'Azienda e altri familiari della defunta mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma, viale Pinturicchio n. 89;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 13.797,43** (€ 9.456,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui **€ 1.705,71** (€ 1.169,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%+ I.V.A. 22%) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di **€ 13.797,43** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per **€ 1.705,71** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 53;

per **€ 12.091,72** sull'esercizio 2024.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2024.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.